Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 ottobre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 930.

Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nel caso di liquidazione di società immobiliari, regolarmente costituite in forma di società azionarie o a responsabilità limitata alla data del 31 dicembre 1953, non si fa luogo a tassazione per imposta di ricchezza mobile, se la liquidazione e le conseguenti assegnazioni ai soci siano state effettuate entro il 30 aprile 1956.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla trasformazione delle stesse società in società in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice.

Agli effetti della presente legge si intendono per società immobiliari quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge abbiano svolto una attività limitata esclusivamente alla proprietà e alla gestione di beni immobili, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio. Per dette società l'efficacia dell'art. 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603, è prorogata al 30 aprile 1956.

Le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti l'imposta di ricchezza mobile, hanno effetto dal 26 agosto 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 931.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882. 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152: 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813. 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570; 25 agosto 1953, n. 834; 26 ottobre 1954, n. 1232, 12 febbraio 1955, n. 34; 30 giugno 1955, n. 694 e 19 luglio 1955, n. 760;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 74. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « medicina costituzionale ed endocrinologia ».

Dopo l'art. 294, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del « corso di perfezionamento in matematica e fisica », con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi

Corso di perfezionamento in matematica e fisica.

Art. 295. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso il corso di perfezionamento in matematica e fisica a carattere storico didattico.

Il corso ha lo scopo di approfondire la conoscenza delle discipline matematiche e fisiche che costituiscono materia d'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, attraverso una visione storica dello sviluppo delle varie dottrine e dei riflessi in campo didattico.

Art. 296. — Al corso possono iscriversi i laureati in scienze matematiche, in fisica e in matematica e fisica.

La durata del corso è di un anno accademico.

Art. 297. — Il corso è articolato in due sezioni: una dedicata alla matematica, l'altra alla fisica. Non è consentita la contemporanea iscrizione alle due sezioni del corso.

Art 298. — Le materie d'insegnamento per la sezione matematica sono:

1) Storia della matematica (l'evoluzione storica del pensiero matematico);
2) Didattica e metodologia della matematica;
3) Matematica elementare dal punto di vista superiore;
4) Esercitazioni matematiche.

Per la sezione fisica:

1) Storia della fisica;
2) Didattica e metodologia della fisica;
3) Fisica elementare dal punto di vista superiore;
4) Esercitazioni di fisica.

Art. 299. — Alla fine del corso agli iscritti che avranno frequentato tutti gli insegnamenti della sezione seguita e superato i relativi esami verrà rilasciato un certificato di frequenza e di esami.

Art. 300. — Il corso viene tenuto presso l'Istituto matematico e presso l'Istituto fisico dell'Università.

Le lezioni vengono svolte da docenti dei due Istituti.

Art. 301. — I professori di ruolo dei due Istituti propongono al rettore la nomina del direttore del corso e di due vice-direttori, uno per ciascuna sezione. Tali incarichi si rinnovano ogni biennio. I professori che escono di carica possono essere riconfermati.

Art. 302. — Gli insegnanti di ciascuna sezione del corso sono proposti dal direttore e dai due vice-direttori. Tali proposte debbono essere approvate dal Consiglio della facoltà.

Art. 303. — Gli iscritti al corso di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti delle Facoltà.

La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni, di cui, gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, uditi il Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e il direttore del corso.

Gli articoli dal n. 324 al n. 327, relativi alla « scuola di ortopedia e traumatologia dell'apparato motore » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di ortopedia e traumatologia dell'apparato motore

Art. 324. — La Scuola comprende i seguenti corsi:

1) corso della durata di tre anni per il conseguimento di un diploma di specialista in ortopedia e traumatologia dell'apparato motore;
2) corso della durata di due anni per il conseguimento di un diploma di specialista in cinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia.

Art. 325. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

Corso triennale:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Clinica chirurgica;
3) Neuropatologia dell'apparato motore ed elettrodiagnostica;
4) Patologia speciale delle deformità congenite ed acquisite dell'apparato motore (biennale);
5) Anatomia radiologica e radio-diagnostica dello scheletro;
6) Tecnica degli apparecchi (triennale);
7) Fisioterapia e studio delle protesi (biennale).

Corso biennale:

1) Rapporti tra lesioni ortopediche, traumatologiche e rieducazione funzionale;
2) Anatomia funzionale dell'apparato motore;
3) Cure con radiazioni;
4) Cure elettriche;
5) Balneoterapia, idroterapia e lutoterapia;
6) Climatoterapia.
7) Massoterapia;
8) Terapia del movimento e meccanoterapia;
9) Ginnastica medica;
10) Rieducazione motoria e riabilitazione.

Art. 326. — Coloro che abbiano conseguito il diploma di specialista del corso triennale potranno ottenere l'altro diploma con un ulteriore anno di studio.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di specialista del corso biennale potranno ottenere l'ammissione al secondo anno del corso triennale.

Art. 327. — Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi sia nelle lezioni che nelle esercitazioni.

Art. 328. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami di profitto verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Dopo l'art. 384, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gastro-enterologia.

Scuola di gastro-enterologia

Art. 385. — La scuola svolge un corso di specializzazione in gastro-enterologia.

Art. 386. — Il corso degli studi ha la durata biennale ed ha luogo nella clinica delle malattie tropicali e subtropicali.

Art. 387. — Gli iscritti debbono:

a) seguire per due anni le lezioni e le esercitazioni della scuola;

b) frequentare durante il biennio i reparti e prestare servizio con funzioni di assistenti volontari nelle sale dei malati e nei laboratori.

Alla fine del biennio gli iscritti che hanno dimostrato assiduità e diligenza e che hanno superato gli esami del 1° anno, debbono sostenere un esame teorico pratico e la discussione su una tesi scritta per conseguire il diploma di specialista in gastro-enterologia.

Art. 388. — Il corso comprende le seguenti lezioni ed esercitazioni:

1) Clinica, semeiotica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;

2) Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente;

3) Ematologia e patologia del ricambio in relazione alle malattie dell'apparato digerente;

4) Coprologia, batteriologia, parassitologia, micologia, sierologia e farmacologia, in relazione alle malattie dell'apparato digerente;

5) Radiologia nelle malattie dell'apparato digerente;

6) Endoscopia;

7) Esami di laboratorio;

8) Relazioni psico-somatiche nelle malattie dell'apparato digerente.

Art. 389. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti dei due anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 74. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1955, n. 932.

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, che autorizza il Governo ad emanare le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione della norma di cui al capoverso dell'art. 220 del codice di procedura penale, le questure ed i comandi di legione o equiparati dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, comunicano, entro il 31 dicembre 1955, al procuratore generale presso la corte di appello per ogni capoluogo di corte d'appello, di tribunale e di pretura, il nome ed il grado dell'ufficiale di polizia giudiziaria rispettivamente di pubblica sicurezza, dei carabinieri e della guardia di finanza che nella sede medesima esplica le funzioni di dirigente di ciascun servizio di polizia giudiziaria.

Gli stessi organi comunicano inoltre al procuratore generale presso la corte di appello il nome ed il grado degli altri ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze dei rispettivi dirigenti.

Le comunicazioni di cui alle disposizioni precedenti devono essere altresì fatte al procuratore della repubblica per i servizi di polizia giudiziaria istituiti nella sede del tribunale e in quelle delle preture dipendenti nonchè al pretore per i servizi istituiti nella sede della pretura.

Salvo il disposto degli articoli 2 e 3, ogni variazione relativa ai suddetti ufficiali e agenti deve essere comunicata dall'amministrazione competente al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della repubblica e al pretore, in conformità delle disposizioni precedenti.

Art. 2.

Per l'allontanamento dalla sede o per la privazione dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria dei dirigenti indicati nel precedente articolo, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono chiedere per iscritto il consenso del procuratore generale.

Questi, nel più breve tempo possibile, lo concede o lo nega per iscritto. Il diniego è motivato.

Art. 3.

Il parere del procuratore generale presso la corte di appello, per la promozione degli ufficiali e degli agenti addetti ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'art. 1, è richiesto per iscritto dalle amministrazioni dalle quali gli ufficiali e gli agenti dipendono. Dette richieste sono trasmesse al procuratore generale, il quale, nel più breve tempo possibile, esprime il proprio parere.

Il parere negativo è motivato ed è comunicato, entro quindici giorni, a cura della segreteria della procura generale, anche all'interessato.

Art. 4.

Ai fini delle notificazioni degli avvisi indicati negli articoli 304-*ter* e 304-*quater* del codice di procedura penale, il difensore dell'imputato, che non risieda nè abbia domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in corso l'istruzione penale, deve eleggere domicilio o indicare un sostituto in detto luogo, entro tre giorni dalla comunicazione della nomina.

Se il difensore non ha fatto l'elezione di domicilio nè ha indicato un sostituto, l'autorità giudiziaria procedente dispone che la notificazione sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede e, in mancanza, mediante deposito nella cancelleria o segreteria.

Art. 5.

Se un'eccezione è dedotta per la prima volta dal difensore dell'imputato nella discussione finale, il presidente o il pretore può, in ogni caso, concedere nuovamente la parola al pubblico ministero se ha già pronunciato le sue requisitorie, salva alla difesa la facoltà di replicare.

Art. 6.

Il giudice di appello che dichiara la nullità della sentenza istruttoria, impugnata a' termini dell'art. 387 del codice di procedura penale, per essersi verificata una delle nullità indicate nell'art. 185 dello stesso codice, procede direttamente a norma dell'art. 189 del codice predetto.

Art. 7.

Se il giudice di primo grado dichiara la nullità di atti diversi dalla sentenza di rinvio a giudizio, incorsa nella istruzione, provvede direttamente ai sensi dell'art. 189 del codice di procedura penale

Se la nullità di tali atti è dichiarata nel giudizio di appello o in quello di cassazione, si provvede rispettivamente ai sensi del primo capoverso dell'art. 522 e del n. 6° dell'art. 543 del codice di procedura penale.

Art. 8.

La restituzione in termine ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito.

Se la restituzione è concessa dal giudice di primo grado, per decadenza verificatasi nell'istruzione, il giudice stesso provvede alla rinnovazione degli atti.

La medesima disposizione si applica, se la restituzione è concessa dal giudice di appello per decadenza verificatasi nel giudizio di primo grado o nell'istruzione.

Art. 9.

La sottoscrizione dei motivi di impugnazione, trasmessi con il mezzo di raccomandata a' termini del terzo capoverso dell'art. 201, può essere autenticata anche dal segretario del consiglio dell'ordine degli avvocati, presso il quale il difensore è iscritto.

Art. 10.

Il termine per ricorrere per cassazione contro il mandato o l'ordine di cattura o di arresto decorre dal giorno della consegna o della notificazione della copia del mandato o dell'ordine.

Art. 11.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 550 e 551 del codice di procedura penale se, in seguito al ricorso proposto a norma dell'art. 263-*bis* dello stesso codice, la cassazione annulla l'ordine o il mandato di cattura o di arresto.

iandato di cattura o di arresto.

Art. 12.

Nel caso indicato nell'art. 42 del codice di procedura penale, il giudice o il pubblico ministero, nel trasmettere gli atti all'autorità competente, ha l'obbligo o la facoltà di emettere mandato ovvero ordine di arresto, quando la legge obbliga o autorizza il giudice competente a emettere mandato di cattura.

Art. 13.

Il richiamo all'art. 131, contenuto nella prima parte dell'art. 128 e nel terzo capoverso dell'art. 431 del codice di procedura penale, s'intende fatto all'art. 130 dello stesso codice.

Art. 14.

Nella prima parte dell'art. 187 del codice di procedura penale alle parole « salvo quanto è disposto nella prima parte dell'art. 522 » sono sostituite le parole « salvo quanto è disposto nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 522 ».

Art. 15.

Il richiamo all'art. 280 del codice di procedura penale, contenuto nell'ultimo capoverso dell'art. 282, si intende fatto all'art. 281 dello stesso codice.

Art. 16.

Il richiamo all'art. 382 del codice di procedura penale, contenuto negli articoli 421 e 482 dello stesso codice, vale anche per quanto concerne la facoltà di impugnazione concessa al querelante.

Art. 17.

Nel capoverso dell'art. 465 del codice di procedura penale alle parole « salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto » sono sostituite le parole « salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non avere commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste ».

Art. 18.

Quando nelle leggi e nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice di procedura penale il richiamo s'intende fatto alle corrispondenti disposizioni modificate dalla legge 18 giugno 1955, n. 517

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 91. — CARLOMAGNO

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 91. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 933.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale annessa alla Scuola tecnica statale commerciale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 933. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale annessa alla Scuola tecnica statale commerciale « T. Catullo » di Belluno, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 75.000 in titoli di Stato, fatta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio biennale intitolato « Rag. Zanasi Luigi Umberto detto Umberto di Luigi ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 34. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1955.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1953, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Forlì per il triennio 1954-1956;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del componente pediatra dott. Pietro Reggiani, deceduto;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Il dott. Giuseppe Calzetti, pediatra, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Forlì in sostituzione del dott. Pietro Reggiani, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1955
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 45. — SPAGNOLO

(5475)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1954, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Piacenza per il triennio 1954-1956;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del componente medico chirurgo dott. Luigi Pellecchi, deceduto;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Rettanni, medico chirurgo, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Piacenza, in sostituzione del dott. Luigi Pellecchi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1955
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 71. — SPAGNOLO

(5476)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti in data 17 dicembre 1953 e 16 febbraio 1955, relativi alla nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Savona per il triennio 1954-1956;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del componente esperto in scienze agrarie dott. Fransesco Palareti, trasferitosi in altra sede;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Luigi Della Barba, esperto in scienze agrarie, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Savona, in sostituzione del dott. Francesco Palareti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1955

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1955
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 158. — SPAGNOLO

(5478)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Macerata n. 13069 in data 26 maggio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Mininni Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, con il dott. Vezzali Gualtiero della stessa Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mininni Luigi è sostituito con il dottor Vezzali Gualtiero, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5463)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale viene istituito in Verona l'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli ed approvato lo statuto;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, che approva il nuovo statuto dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1954 sulla nomina del Consiglio generale dell'Ente stesso per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1954-30 giugno 1957;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dell'avv. Aldo Fedeli, rappresentante dell'Ente autonomo Magazzini generali di Verona, deceduto;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. Silvio Conforti è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona, in sostituzione dell'avv. Aldo Fedeli.

Roma, addì 19 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 ottobre 1955, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Mario A. Pastega, Console onorario della Repubblica dell'Uruguay a Venezia.

(5576)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari è vacante la cattedra di «farmacologia» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5676)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1955, il ricorso straordinario prodotto il 10 luglio 1953 dal dott. Giulio Berardelli, segretario (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia d'arte drammatica, è dichiarato irricevibile.

(5669)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Licata.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 17 ottobre 1955 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 12.950 sita sulla spiaggia di Licata riportata in catasto al foglio n. 121 particelle nn. 224 (parte), 276 (parte), 278 (parte), 280 (parte) del comune di Licata.

(5668)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Quarantaduesimo elenco di autoveicoli iscritti ai soli fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

Spataro Francesco, Napoli:
marca e tipo Fiat 500, telaio n. 000111, motore n. 000150.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sull'autoveicolo sopraindicato mediante atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva «ai fini amministrativi» gravante sul medesimo.

(5670)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 26 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,77	624,77	624,77	624,76	624,72	624,76	624,76	624,76	624,77	624,78
$ Can.	625 —	625,25	625 —	625,75	625,25	625 —	625,625	625,75	625 —	625,25
Fr. Sv. lib.	145,77	145,76	145,76	145,77	145,71	145,78	145,785	145,77	145,77	145,77
Kr. D.	90,85	90,82	90,85	90,84	90,80	90,87	90,90	90,84	90,86	90,85
Kr. N.	87,78	87,74	87,80	87,76	87,80	87,79	87,80	87,76	87,79	87,75
Kr. Sv.	121,61	121,58	121,60	121,60	121,55	121,63	121,60	121,60	121,62	121,60
Fol.	165,50	165,43	165,45	165,45	165,44	165,50	165,37	165,45	165,50	165,45
Fr. B.	12,59	12,5875	12,59	12,59	12,585	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Fr. Fr.	178,70	178,69	178,65	178,66	178,65	178,76	178,67	178,66	178,70	178,60
Fr. Sv. acc.	143,65	143,69	143,68	143,70	143,61	143,65	143,70	143,70	143,65	143,65
Lst.	1755,25	1755 —	1754,75	1755 —	1754,25	1755 —	1754,75	1755 —	1755,375	1755 —
Dm. occ.	149,65	149,68	149,65	149,74	149,65	149,66	149,64	149,74	149,67	149,65

Media dei titoli del 26 ottobre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,925
Id. 3,50 % 1902	59,95
Id. 5 % 1935	92,60
Redimibile 3,50 % 1934	80,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,20
Id. 5 % 1936	93,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1955

1 dollaro USA	624,76
1 dollaro Can.	625,687
1 Fr. Sv. lib.	145,777
1 Kr. Dan.	90,87
1 Kr. Norv.	87,78
1 Kr. Sv.	121,60
1 Fol.	165,41
1 Fr. bel.	12,59
100 Fr. Fr	178,665
1 Fr. Sv. acc.	143,70
1 Lst.	1754,875
1 Marco ger.	149,69

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5219 — Data: 12 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Percopo Teresa di Dante — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4543 — Data: 1° febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Ceroni Gino di Dante — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 10 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Badassa Alfonso fu Cesare - Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 125.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 7 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Strambaci Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 ottobre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(5349)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « A.C.L.I. » di consumo e agricola, con sede in Gualdo Tadino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa « A.C.L.I. » di consumo e agricola, con sede in Gualdo Tadino (Perugia), costituita con atto in data 8 gennaio 1950 a rogito dott. Sestilio Umberto Sergiacomi, notaio in Gualdo Tadino, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(5588)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova al 31 marzo 1955.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Genova in data 1° aprile 1955, n. 25930. col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 31 marzo 1955 e il decreto di proroga 22 aprile 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova al 31 marzo 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Gibilaro dott. Armando, vice prefetto.

Componenti:

Capocciuchi dott. Angelo, veterinario provinciale;

Giovine prof. Domenico, docente in clinica medica veterinaria;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Cirenei dott. Gianni, veterinario condotto.

Segretario:

Bongioanni dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5521)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 18 marzo 1953, n. 340.2.71/8149, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951;

Visto il decreto 27 gennaio 1955, n. 340.2.71/13581, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Pensiero Macciotta con il vice prefetto ispettore dott. Carlo Casales nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Sassari, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Carlo Casales, impossibilitato per motivi di salute, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Carlo Casales, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951, il consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno dott. Giovanni Cossu Rocca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5528)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 7 agosto 1953, n. 340.2.64/9309, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951;

Visto il decreto 10 maggio 1954, con il quale è stato sostituito il medico provinciale dott. Salvatore Ciraldo con il dottor Antonio Simonetti nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Ravenna, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale di Forlì dott. Antonio Simonetti, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice, essendo stato promosso al grado 8° il medico provinciale di Ravenna;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Antonio Simonetti, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951, il medico provinciale dott. Michele Fiorentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5536)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 5 agosto 1955, n. 340.2.18/10432, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Caltanissetta, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Mario Pascucci, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Mario Pascucci, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del con-

corso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952, il vice prefetto dottor Alessandro Gustapane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

(5534) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 25 giugno 1954, n. 340.2.64/9273, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Ravenna, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale di Forlì dott. Antonio Simonetti, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice, essendo stato promosso al grado 8° il medico provinciale di Ravenna;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Antonio Simonetti, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952, il medico provinciale dott. Michele Fiorentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

(5512) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 26 aprile 1955, n. 340.2.65/9462, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Alessandro Gustapane, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Alessandro Gustapane, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953 il vice prefetto dott. Mario Pascucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

(5515) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a sessantuno posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo C dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, recante norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti nella guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornire ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con la legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376, e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dai territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, che partecipi a pubblici concorsi;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, che detta norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Viste le vigenti disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantuno posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale tecnico esecutivo di gruppo *C* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, così ripartiti:

n. 12 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

n. 40 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

n. 9 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

A norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, trenta dei complessivi sessantuno posti messi a concorso sono riservati al personale proveniente dai soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana, appartenente ai ruoli di gruppo inferiore, che sia in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Tali posti sono ripartiti come appresso:

n. 5 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

n. 22 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

n. 3 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

L'assegnazione dei vincitori alle branche di servizio verrà fatta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Ai termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti della licenza delle scuole secondarie di avviamento professionale o di scuola tecnica o d'istituto tecnico, corso inferiore.

Sono ammessi i titoli di studio corrispondenti od equipollenti, anche se conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 24°.

I suddetti limiti di età sono elevati:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

C) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

D) Inoltre il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

Per i funzionari che prima dell'istituzione del predetto I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età (anni 45) si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quello inquadrato nei ruoli speciali transitori.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa piazza Mastai n. 11, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le complete generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono inscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo il termine sopra indicato, anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale dei monopoli di Stato.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte per due volte ad esami di concorso per lo stesso impiego senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, fermo peraltro restando quanto previsto dal precedente art. 3, lettera *A*, a favore dei coniugati.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) Titolo di studio:

diploma originale di licenza di cui al precedente art. 2 o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

F) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alle incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o collocati nei ruoli speciali transitori, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) un certificato, rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani di caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al successivo art. 10 dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre e la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Gli invalidi di guerra e assimilati — nei cui confronti, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, non trovano applicazione i benefici della precedenza e della elevazione del limite massimo di età, previsti dall'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 — produrranno ai soli fini della preferenza a parità di merito, i seguenti documenti:

1) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 12.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 13.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte e saranno nominate la Commissione esaminatrice nonchè, ove occorra, le Sottocommissioni previste dall'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 12°, nonchè l'assegno perequativo e gli altri assegni e competenze accessorie dovuti a norma di legge.

Al termine del suddetto periodo di prova essi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che al termine del periodo di prova e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non siano riconosciuti idonei, sono licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovano nelle condizioni di beneficiare della esenzione dal servizio di prova, conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ovvero, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, il trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 17.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1955
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 5. — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVA SCRITTA

Parte prima

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda

1. Aritmetica compresa la regola del tre composto.
2. Geometria elementare piana e solida.
3. Formazione di un prospetto statistico.

PROVA ORALE

Sono oggetto della prova orale oltre alle materie di cui alla parte seconda della prova scritta:

1) Diritti e doveri dell'impiegato;
2) Nozioni elementari di chimica, fisica e di botanica;
3) Nozioni elementari di statistica.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO *A*

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione Generale dei Monopoli di Stato
Servizio Affari Generali e Personale
Piazza Mastai, 11 ROMA

Il sottoscritto di . . e di . . nato a (provincia .) il . (1) e residente in (provincia .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a sessantuno posti di applicato tecnico (grado 12°).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio (licenza .) conseguita presso l'Istituto o la Scuola di . in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

1955

Firma: . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni
. . . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig.
(5) .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare se

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri: da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

dipendente dell'U.N.S.E.A.;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dell'I.R.C.E.;

colpito da leggi razziali;

impiegato civile di ruolo, o collocato nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5592)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.